

Delibera n.21 del 16.12.2009

OGGETTO: Determinazione aliquota ICI e relativa detrazione per l'anno 2010.

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante "Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con il quale è stata istituita e disciplinata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamato il decreto n. 93 del 27 maggio 2008, art. 1 comma 1, convertito con la legge n. 126 del 24 luglio 2008 che ha stabilito a decorrere dall'anno 2008 l'abolizione dell'imposta comunale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo". L'esenzione è riconosciuta ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie A/1 – A/8 – A/9. L'esenzione va inoltre riconosciuta a tutte le unità che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto ha assimilato alle abitazioni principali;

Premesso che l'art. 53, della Legge n. 388 del 23.12.2000 collegato alla finanziaria 2001, stabilisce che "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";

Visto l'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali e l'art. 1 comma 156 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) che stabilisce che dal 01.01.2007 le aliquote ICI devono essere stabilite dal consiglio comunale e non dalla Giunta comunale;

Evidenziato che l'art. 77 bis comma 30 del decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa rifiuti;

Ricordato pure che con proprio provvedimento n. 8 assunto nella seduta del 28.02.2009, divenuto esecutivo a sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili";

Ritenuto di riconfermare per l'anno 2010 le medesime aliquote e detrazioni già applicate per l'anno 2009 relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili;

Riconfermato che l'aliquota non inferiore al 4 per mille, non può superare il 7 per mille;

Verificato il gettito del tributo dell'anno in corso con riferimento alla proiezione anche dei dati acquisiti dall'ufficio comunale dei tributi risulta essere di €. 820.000,00;(somma tra ici e rimborso per abitazione principale)

Udita la relazione del responsabile del servizio finanziario che quantifica in € 60.000 circa il minore introito ici derivante dalla maggiore detrazione sull'abitazione principale, che comunque verrà rimborsato dallo Stato secondo la normativa vigente;

Udita la proposta della Giunta che in relazione ai predetti criteri ritiene di confermare in € 205.00 la detrazione per l'abitazione principale e al 5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale, mentre al 7 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili,

Acquisiti i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;



Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti,

#### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2010, l'esclusione dell' ICI adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9 e AIRE per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 e 3 del citato decreto 504/92.
2. di confermare per l'anno 2010, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili –ICI- nella misura del 7 per mille con riduzione al 5 per mille per l'abitazione principale (categoria catastale A1-A8-A9 e AIRE).
3. di confermare in Euro 205,00 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili –ICI- nella misura del 7 per mille con riduzione al 5 per mille per l'abitazione principale.
4. di trasmettere via e-mail sul sito [dpf.federalismofiscale@finanze.it](mailto:dpf.federalismofiscale@finanze.it) il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, dall'ufficio federalismo fiscale del ministero dell'economia e delle finanze;

